



DISCIPLINARE DI GARA

G01958 – SGa 24_729 - Gara d'appalto a procedura aperta, ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione del Palazzo "Feltrinelli", Edificio n. 45010, sito in Gargnano del Garda (BS), via XXIV Maggio n. 18, Centro Multifunzionale Didattico Convegnistico in Gargnano del Garda (BS) – FASE 2.

CIG B1955EFE3C

CUI L80012650158202000007

CUP G16B19011200005

1. PREMESSE

L'Università degli Studi di Milano (di seguito: Stazione Appaltante o Amministrazione), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2023 (Rep. 560/2023) e relativa integrazione del 30 Aprile 2024, ha approvato la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferite alla FASE 2 dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Centro Multifunzionale Didattico Convegnistico "Palazzo Feltrinelli" (Edificio n. 45010) sito in Gargnano del Garda (BS), via XXIV Maggio n. 18.

1.A - Definizione delle prestazioni oggetto di affidamento

Ai fini di una più chiara definizione delle attività professionali si precisa che l'Affidatario dovrà espletare le seguenti attività:

- Direzione Lavori;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Direzione Operativa Opere Strutturali e Impiantistiche.

1.B - Finanziamento MUR e vincoli temporali

Si precisa che, come illustrato nel testo della suddetta delibera, le opere oggetto dei servizi in affidamento sono cofinanziate dal "D.M. n.1274 del 10.12.2021 - Bando MUR / Fondo investimenti edilizia universitaria 2021/2035", il quale ha imposto come termine per l'avvio dei lavori il 30 giugno 2023. Pertanto, l'Amministrazione Appaltante, tra marzo e luglio 2023, ha provveduto tempestivamente ad avviare i lavori della fase denominata "FASE 1".

Con la presente procedura si affideranno, quindi, i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza afferenti le lavorazioni relative alla "FASE 2".

Nel pieno rispetto dei termini fissati dall'Ente erogatore i lavori, e di conseguenza i relativi servizi connessi, dovranno essere avviati entro e non oltre lunedì 7 ottobre 2024 per garantire i tempi di realizzazione dell'Opera, ai fini del rispetto dei termini previsti nel bando di cofinanziamento.

1.C - Procedura di gara, normativa applicata e criterio di valutazione delle offerte



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 71 e 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

La procedura è stata inviata ad Anac per la pubblicazione in data 08/05/2024 al fine di provvedere alle pubblicazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, 84 e 85 del Codice.

Il bando è stato quindi pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e sulla piattaforma di gestione gara Ubuy, ex art. 85 del Codice.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore **16:00 del giorno 03/06/2024**.

L'Amministrazione darà applicazione all'art. 71, comma 3, del Codice, in quanto ex art. 17, c. 9, del Codice: "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare".

Segnatamente, si dà atto dell'esigenza di avviare quanto prima i lavori, e i relativi servizi connessi oggetto del presente affidamento, al fine di garantire i tempi di realizzazione dell'Opera per il rispetto dei termini previsti nel bando di cofinanziamento, anche in ragione dei rallentamenti determinati dai periodi di utilizzo del Centro Convegni. Si veda il punto 4 del presente Disciplinare.

1.D - Piattaforma di accesso alla procedura

La presente procedura aperta è interamente svolta mediante la **piattaforma telematica 'Appalti&Contratti e-Procurement'** utilizzata dall'Università degli Studi di Milano e accessibile all'indirizzo <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

1.E - Ulteriori informazioni

Ai sensi di quanto previsto nell'allegato I.3 del D. Lgs. n. 36/2023, la durata del procedimento è prevista in 9 mesi dalla pubblicazione del bando, oltre eventuali ulteriori 30 giorni in caso di svolgimento della verifica sull'anomalia delle offerte, e comunque fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 5, dell'allegato I.3 del Codice.

La **Responsabile Unica del Progetto** (di seguito: la RUP) – ai sensi dell'art. 15 del Codice - è Ing. Irene Bonera, Dirigente della Direzione Edilizia e Sostenibilità dell'Università degli Studi di Milano.

La **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** – ai sensi dell'art. 15 del Codice - è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Dirigente Delegata della Direzione Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Milano.

1.2.1. - PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo della **piattaforma telematica 'Appalti&Contratti e-Procurement'**.

La piattaforma è certificata in conformità alle regole tecniche stabilite dall'AGID d'intesa con l'ANAC e consente quindi l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (art. 26 del Codice).



L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di registrazione e di utilizzo della Piattaforma di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Codice, in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina di dettaglio dedicata alla presente procedura di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Si precisa che qualora il malfunzionamento dovesse essere determinato da disservizi legati all'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), la Stazione Appaltante provvederà a comunicare agli Operatori economici le modalità con cui inviare segnalazioni e richieste di assistenza all'Autorità.

A tal fine, si invitano gli Operatori Economici interessati a partecipare che dovessero ravvisare un malfunzionamento della Piattaforma, a segnalarlo tempestivamente all'indirizzo settore.gare@unimi.it ed in copia agli indirizzi chantal.cremonesi@unimi.it e laura.nieco@unimi.it specificando sempre gli estremi di riferimento della gara e il tipo di malfunzionamento riscontrato.

Dovrà quindi essere inviata tempestiva all'Amministrazione Appaltante una comunicazione con indicazione esatta:

- della tipologia di problematica riscontrata
- dell'ora e del giorno in cui la stessa si è verificata
- di eventuali tempestive richieste di assistenza di tipo informatico effettuate accedendo alla sezione "Assistenza Operatori Economici" del Portale Appalti, come meglio sotto specificato.

I suddetti dati saranno indicativi dell'assunzione – da parte del concorrente – di una condotta diligente. Al riguardo si precisa che i tempi medi minimi di caricamento dell'offerta nella sua completezza si attestano in minimo 30 minuti.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di seguito indicata. Limite dimensione documentazione offerta:



Limite totale busta = 3 GB

Limite singolo file = 60 MB.

Tale aspetto è di assoluto rilievo ai fini di non incorrere in problemi di sistema e di caricamento.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2.2. - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita registrazione, alla piattaforma telematica (*in caso di RTI è necessario sia iscritta al portale almeno la mandataria*).

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale per la registrazione alla piattaforma telematica (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp) al fine di ottenere nome utente e password di accesso all'area riservata all'operatore economico, e dei manuali di utilizzo della piattaforma (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp) per disporre delle funzionalità utili alla partecipazione alla presente procedura di gara.

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma 'Appalti&Contratti e-Procurement'.

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, individuare la presente procedura e cliccare su "visualizza scheda", quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante "presenta offerta" e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione di una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, una busta virtuale contenente la documentazione tecnica, una busta virtuale contenente l'offerta economica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate accedendo alla sezione "Assistenza Operatori Economici" del Portale Appalti, lato Operatori Economici, disponibile al seguente link
https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Documentazione tecnica: Disciplinare Prestazionale e relativi allegati;
- Disciplinare di gara;
- Domanda partecipazione (all. 1 al Disciplinare);
- Dichiarazione integrative (all. 2 al Disciplinare);
- Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (all. 3 al Disciplinare);
- Patto di integrità ai sensi dell'art. 1 co. 17 L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17/06/2015 (all. 4 al Disciplinare);
- Schema di contratto;



- Documento di gara unico europeo (file XML).

La documentazione di gara è redatta in conformità al già menzionato D.M. del 23 giugno 2022, relativo alla regolamentazione dei CAM.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto della Documentazione tecnica e del presente Disciplinare, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il giorno 27/05/2024**, in via telematica, mediante la Piattaforma utilizzando le funzionalità descritte nel manuale “Guida alla presentazione di offerte telematiche” (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L’Amministrazione non fornirà chiarimenti nell’ipotesi in cui l’oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà l’Amministrazione nell’ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell’Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e dell’interesse dell’Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.



2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ricorda che eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle offerte saranno comunicate solo mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti e/o avvisi inerenti alla presente procedura.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Precisamente, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento è diretto alla compiuta realizzazione delle attività, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità dello stesso.

L'importo complessivo a base d'appalto per le prestazioni professionali è pari a euro **153.430,00** esclusa IVA e oneri di legge, calcolato – ai sensi dell'All. I.13 al Codice - in base ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016 *“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice”*, e sulla base dell'importo delle opere da realizzare, di cui:

- € 89.796,77, esclusa IVA, per la Direzione dei Lavori;
- € 52.852,91, esclusa IVA, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;



- € 10.780,32, esclusa IVA, per la Direzione Operativa.

Le categorie di opere risultano così articolate:

Importo lavori Euro 1.624.860,00

CATEGORIE D'OPERA	Codice	ID OPERE	Importo €
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti esistenti	708.715,09
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	253.152,03
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	211.029,59
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	451.963,29

A fronte della natura del servizio non vi sono oneri da interferenza.

3.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano indici dei prezzi alla produzione dei servizi di ingegneria e architettura rilevati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Si precisa che l'eventuale incremento *ex lege* degli importi delle lavorazioni, dovuto ad adeguamento dei relativi prezzi, non comporterà il riconoscimento del corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi oggetto del presente appalto.

Si richiama l'art. 5.5 del Disciplinare Prestazionale.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Le prestazioni oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguite in conformità a quanto stabilito all'art. 3.1 del Disciplinare Prestazionale. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel suddetto articolo.

Si precisa che la durata dei lavori è prevista in **220 giorni naturali** e consecutivi dalla data di consegna delle aree all'Impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori. Per esigenze di servizio il periodo potrebbe subire un incremento massimo pari a **120 giorni**.

L'avvio del cantiere è previsto entro inizio ottobre, in concomitanza con la conclusione delle attività convegnistiche.



In considerazione del necessario allineamento tra i tempi di espletamento della prestazione della Direzione Lavori e i tempi di esecuzione delle opere, si ricorda che i lavori dovranno essere avviati entro e non oltre lunedì 7 ottobre 2024 per garantire i tempi di realizzazione dell'Opera, per il rispetto dei termini previsti nel bando di cofinanziamento.

Si precisa che, in ragione delle ragioni d'urgenza già chiarite al Paragrafo "Premesse", l'operatore economico partecipando alla presente procedura accetta l'eventuale avvio anticipato delle prestazioni - ex art. 17, comma 8, del Codice.

4.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice e dell'art. 5 del relativo All. II.14, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti di partecipazione, i seguenti soggetti:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95, comma 1 lett. d) del Codice):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, in ragione anche di quanto dichiarato nell'All. 2 Domanda di partecipazione, ove sia ritenuto necessario si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno, entro 5 giorni, allegare ulteriore documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (art. 68, comma 14 del Codice).

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ex art. 224 comma 6 del Codice.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- a) I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (assenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94 e ss. del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata ex articolo 66, comma 1, lettere a) e f) del Codice i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i componenti.



Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.1 il concorrente dovrà compilare le relative sezioni del DGUE e la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione, allegati al presente Disciplinare.

Altre cause di esclusione

- b) **Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- c) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ad attestazione del requisito relativo all'assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D. Lgs. n. 165/2011 (cd. clausola di Pantouflage), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e/o la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione, allegati al presente Disciplinare.

Ad attestazione del requisito relativo all'accettazione delle clausole del patto di integrità, l'accettazione delle clausole avverrà con la compilazione e relativa sottoscrizione del Patto di integrità medesimo.



- d) **Sono esclusi** gli operatori economici che ricadano in una delle condizioni di incompatibilità indicate all'art. 42, c. 2 del Codice.

Ad attestazione del requisito relativo all'assenza di situazioni di incompatibilità di cui al punto 6.1 d), il concorrente dovrà compilare la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione, allegato al presente Disciplinare.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale, ove possibile, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In caso contrario, mediante indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Con riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 66 del Codice.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione**, ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Codice, nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.2 lett. a) il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili e compilano la relativa sezione della Domanda di partecipazione.

- b) **I requisiti di cui all'art. 34 della PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dell'All. II.12 del Codice**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di RTI, di consorzi di concorrenti o GEIE, si rimanda a quanto meglio precisato ai successivi paragrafi ***“Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di***



imprese di rete, GEIE” e “Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili”.

Requisiti del gruppo di lavoro

c) Per il professionista che espleta il singolo incarico oggetto dell'appalto

- **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

- **Con specifico riferimento il ruolo di Direttore dei Lavori:**

possesso di **laurea in Architettura e iscrizione al relativo Albo Professionale** (art. 52 del R.D. 2537/1925).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'All. 2, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

d) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza

I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'All. 2, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

e) Ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato II.18 al Codice, l'Ufficio di Direzione dovrà comprendere un **restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, in possesso di un'esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'All. 2, i dati relativi al possesso, in capo al professionista individuato, dei requisiti suddetti.

Si precisa che le iscrizioni agli appositi albi professionali e gli altri requisiti previsti per l'esercizio delle diverse attività specialistiche suddette oggetto di appalto, dovranno essere possedute dal soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Ad attestazione dei requisiti di cui ai precedenti punti, il concorrente dovrà compilare l'Allegato 2 indicando: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo/Elenco del professionista incaricato, il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione.

La comprova dei suddetti requisiti, ove possibile, è acquisita tramite il FVOE. In caso contrario, mediante indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 100 comma 11 del Codice, al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese – ex art. 10 comma 3 del Codice – i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono i seguenti:



- **Fatturato globale** di cui al punto 6.3;
- **Servizi pregressi** di cui al punto 6.4.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Stante la complessità del progetto e la rilevanza strategica del medesimo, un **fatturato globale** maturato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando (2021-2023) per un importo pari ad almeno due volte l'importo stimato dell'appalto di cui al punto 3, pertanto pari a euro 306.860,00.

Ad attestazione del fatturato il concorrente dovrà compilare la parte di competenza del DGUE.

La **comprova del requisito** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Avvenuto espletamento, negli **ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del bando (aprile 2021 - aprile 2024)**, **di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento (Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza)**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Per l'individuazione di servizi si fa riferimento: alla suddivisione in ciascuna delle classi e categorie di opere prevista dall'Allegato II.13 del Codice e D.M. 17 giugno 2016 e riportate e precisate al paragrafo "3 Importo e suddivisione in lotti" del presente Disciplinare.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria e ID delle opere	Importo delle opere	Importo complessivo minimo (al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale) per l'elenco dei servizi
E.22	€ 708.715,09	€ 1.063.072,63
S.03	€ 253.152,03	€ 379.728,04
IA.02	€ 211.029,59	€ 316.544,38
IA.03	€ 451.963,29	€ 677.944,93



L'avvenuta esecuzione dei servizi dovrà essere **attestata mediante compilazione della relativa sezione presente all'interno del DGUE (o allegazione al medesimo DGUE di elenco analitico)**, recante l'indicazione di:

- data di affidamento;
- durata;
- committente;
- descrizione del servizio e descrizione dettagliata delle prestazioni svolte;
- ID opere, grado di complessità (rif. Tav. Z-1 D.M. 17 giugno 2016 aggiornate all'Allegato II.13 del Codice);
- importo delle opere;
- eventuali co-esecutori;
- percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Per la comprova dovranno essere prodotte certificazioni (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici) o dichiarazioni (se trattasi di servizi prestati a privati), all'uopo rilasciate dagli Enti committenti indicati nella dichiarazione relativa al requisito in argomento, riguardanti i servizi espletati negli ultimi 3 anni, per l'importo complessivo minimo richiesto nella documentazione d'appalto, complete di: **tipologia analitica e dettagliata, importi, periodi e luoghi di esecuzione delle singole prestazioni ed attestanti l'esecuzione a regola d'arte ed il buon esito delle stesse. In caso di prestazioni svolte in raggruppamento deve indicarsi l'esatta percentuale esecutiva di competenza.** In alternativa potranno essere presentati i contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/committenti privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell'art. 8, D.M. 17 giugno 2016, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria di opera.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016, come aggiornato dall'Allegato II.1, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Qualora i servizi richiesti siano stati realizzati **all'interno di raggruppamenti temporanei**, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

I lavori valutabili sono quelli per i quali **i servizi tecnici siano iniziati e ultimati nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara.**

Nell'ipotesi in cui il servizio analogo indicato dal concorrente comprenda una pluralità di prestazioni tecniche scindibili (progettazione, DL, CSE, ecc.), o interessi un'opera il cui svolgimento è suddiviso in distinte fasi esecutive, **il requisito è soddisfatto anche con l'attestazione della parte di servizio ultimata e approvata nel triennio.**



6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.2 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti **di cui al punto 6.2 lett. b)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito di cui al **punto 6.2 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 6.2 lett. d)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 6.2 lett. e)**, relativo alla qualifica di restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, in possesso di un'esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l'intervento è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della relativa prestazione.

Il requisito relativo alla **capacità economica e finanziaria** (fatturato globale) di cui al **punto 6.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di **capacità tecnica e professionale** di cui al **punto 6.4** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Fermo quanto sopra, ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato, in sede di offerta, a realizzare.

Alle **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, ai **consorzi ordinari** e dai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la prestazione principale o che viene indicata come capofila, deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante dallo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



6.1. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.2 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al **punto 6.2 lett. b)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 dell'All. II.12 al Codice.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 dell'All. II.12 al Codice.

Il requisito di cui al **punto 6.2 lett. c)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 6.2 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 6.2 lett. e)** relativo alla qualifica di restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, in possesso di un'esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l'intervento è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto e/o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'art. 104 co. 4, l'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Pertanto, qualora ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'offerente intenda avvalersi delle capacità di carattere economico - finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti, dovrà allegare alla domanda di partecipazione:



- a) il **contratto di avvalimento** che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in originale o copia autentica;
- b) una **dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000**, sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante quanto segue:
- il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, 95 e 98 del Codice;
 - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
 - di impegnarsi verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- d) **DGUE** rilasciato dall'impresa ausiliaria e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, compilato nelle pertinenti sezioni del menzionato modello.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento **non** è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104 comma 7 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i relativi servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 119 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104 co. 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (dichiarazione di avvalimento, il nuovo contratto di avvalimento, DGUE dell'ausiliaria subentrante).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel prestabilito termine di 5 giorni, fatto salvo un termine superiore indicato dalla Stazione Appaltante, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente, ai sensi dell'art. 104 comma 5 del Codice.

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NELLA BUSTA 1 IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento (non avvalimento premiale);
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni;
- 4) Patto di integrità;
- 5) Informativa fornitori e clienti per trattamento dei dati personali.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice il concorrente non può avvalersi del subappalto per le figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Si stabilisce che tutte le prestazioni per cui è previsto il subappalto non possano formare oggetto di ulteriore subappalto, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere. Tale previsione è conforme a quanto previsto dall'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



Per quanto non previsto nel presente Disciplinare o nel Disciplinare Prestazionale trova applicazione l'art. 119 del Codice.

9. GRUPPO DI LAVORO

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura è necessaria l'individuazione del seguente gruppo di lavoro necessario per lo svolgimento delle prestazioni professionali, incluse le figure previste al punto 6.2. e dall'Allegato II.12 del Codice richieste ai fini della partecipazione alla procedura e previste nel Disciplinare Prestazionale.

In particolare, il gruppo di lavoro deve essere così composto dalle seguenti figure minime:

- Il professionista, in possesso di iscrizione all'Albo degli Architetti e titolare diploma di laurea quinquennale in architettura (vecchio ordinamento) o laurea equivalente in architettura secondo gli ordinamenti che hanno seguito, per la **Direzione dei Lavori**.
- Il/I Professionista/i, incaricato/i per le prestazioni di **Coordinatore della Sicurezza** avente attestato di formazione, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
- Il **n. 1 Professionista incaricato del ruolo di Direttore Operativo Opere Strutturali (art. 2.6 del Disciplinare Prestazionale)**, in possesso di relativa iscrizione al relativo albo e titolare di relativo diploma.
- Il **n. 1 Professionista incaricato del ruolo di Direttore Operativo Impianti (art. 2.6 del Disciplinare Prestazionale)** in possesso di relativa iscrizione al relativo albo e titolare di relativo diploma.
- Il **professionista restauratore di beni culturali** qualificato ai sensi della normativa vigente, in possesso di un'esperienza almeno quinquennale di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Come meglio indicato nel successivo punto 16, deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua, fermo restando quanto previsto dall'Allegato II.12 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a **pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, pari al 1% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari a **€ 1.534,30**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

- a) la **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria: Banca Intesa Sanpaolo, Via Verdi, 8 – Milano (MI) - C/C bancario: 463971 – Codice ABI: 03069 – Codice CAB: 09400 - Codice IBAN: IT97G0306909400000000463971 intestato a: Università degli Studi di Milano, indicando quale causale del bonifico “**Garanzia provvisoria - SGa 24_729 – Procedura aperta DL, CSE Gargnano - CIG B1955EFE3C**”;
- b) La **fideiussione** può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 01 Settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, il quale deve possedere le caratteristiche previste nella Delibera 606 del 19 Dicembre 2023 dell'ANAC.

Ai sensi della richiamata Delibera ANAC, fino al 30/06/24: “*Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano*”

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, al solo consorzio;



- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) **avere validità per 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;**
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- 7) **essere corredata da documento d'identità in corso di validità del soggetto che rilascia la garanzia, nonché di dichiarazione che ne attesti qualifica e poteri e che sia pertanto idonea a garantire la legittimazione dello stesso al rilascio della garanzia.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) ed f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di **una delle** certificazioni indicate all'allegato II.13 del Codice. Il concorrente in possesso di più certificazioni di cui all'allegato II.13 del Codice potrà applicare la riduzione del 20% **solo una volta**. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:



- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) ed f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 108, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e fornisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, mediante soccorso istruttorio la presentazione di una garanzia di valore inferiore, purché la garanzia originaria sia stata costituita antecedentemente rispetto al termine di scadenza delle offerte, o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Omissis.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 18,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Si precisa che il pagamento è condizione di ammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.



Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 03/06/2024, a pena di irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.2.1 del presente Disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. **Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).**

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di:

- Limite totale busta = 3 GB
- Limite singolo file = 60 MB.

Tale aspetto è di assoluto rilievo ai fini di non incorrere in problemi di sistema e di caricamento.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“Offerta” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, **allegati e chiarimenti inclusi**.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta. È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e, quindi, inammissibili le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Amministrazione Appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente esclusione dalla gara dell'Offerente interessato.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, **per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta**.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione Appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.



14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se** i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste **è sanabile**;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta **è sanabile**, laddove sia chiara la riconducibilità dell'offerta all'Operatore economico partecipante.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la Stazione Appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione, di norma fissato in giorni 2 o in un numero superiore di giorni ove ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, assegnato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e pertanto sarà considerata immediatamente **a pena di esclusione**, quella mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo



l'acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che determinano violazione del principio di segretezza dell'offerta.

Si considera insanabile, in tale ottica, la mancanza/irregolarità essenziale dei seguenti documenti:

- presentazione di un'offerta plurima o condizionata, ovvero offerte in aumento;
- mancata presentazione di una o più buste virtuali;
- mancata costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- mancanza o carenze non sanabili dei documenti di cui alle buste 2 e 3;
- inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno delle buste virtuali 1 e 2;
- mancato versamento del contributo a favore dell'ANAC nei termini di presentazione dell'offerta.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 70 del Codice sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta virtuale n.1 "Documentazione amministrativa" la documentazione di seguito indicata.

La sottoscrizione dei documenti interni alla Busta 1 dovrà essere conforme a quanto previsto al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare, nonché a quanto di seguito specificato per ogni singolo documento.

- 1) **Domanda di partecipazione** (All. 1 al Disciplinare);
- 2) **DGUE**;
- 3) **Dichiarazioni integrative**; (All. 2 al Disciplinare);
- 4) **Garanzia provvisoria**;
- 5) *(Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta)* **copia della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia**;
- 6) **Informativa privacy** (All. 3 al Disciplinare);
- 7) **Patto di integrità** (All. 4 al Disciplinare);
- 8) Ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;
- 9) Attestazione dell'assolvimento **dell'imposta di bollo di € 16,00**;
- 10) *(solo in caso di **concordato preventivo**)* documentazione di cui al punto 15.2
- 11) *(solo in caso di **avvalimento**)* Documentazione di cui all'articolo 7;



- 12) *(solo in caso di **partecipazione associata**)* Documentazione per i **soggetti associati** di cui al punto 15.3;
- 13) *(solo in caso di **sottoscrizione del procuratore**)* Copia conforme all'originale della **procura**;
- 14) *(solo per gli studi associati)* **Statuto dell'associazione professionale.**

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BOLLATA ED EVENTUALE PROCURA (ALLEGATO 1)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 al presente Disciplinare.

L'Operatore economico dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 e ss del D.Lgs. n. 36/2023 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e si impegna ad adottare le misure di *self-cleaning* qualora si verificano cause di esclusione **dopo** la scadenza della presentazione delle offerte.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ai sensi dell'art. 95, c. 1 lett. d) del Codice di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.



Modalità di sottoscrizione

La **domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato **in alternativa** mediante una delle seguenti modalità:

- a) **tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate**. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- b) **tramite modello F24, recante quale codice "2501"**. A comprova del pagamento, il concorrente allega una dichiarazione recante l'oggetto e l'indicazione del CIG della presente procedura (o del lotto/lotti cui si partecipa) ed avente in allegato il modello attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00;
- c) **bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- d) **marca da bollo da euro 16,00**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. A comprova del pagamento, il concorrente allega obbligatoriamente all'istanza di partecipazione copia del contrassegno (scansione del documento cartaceo) in formato PDF, barrato e con indicazione del CIG della presente procedura.



SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI ESTERI: tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento ("Imposta di bollo - SGa 24_729 - CIG B1955EFE3C). A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

15.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il modello DGUE allegato in formato XML al presente Disciplinare.

In concorrente produce, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

Specificatamente, il modello dovrà essere così compilato:

A - Motivi legati a condanne penali

B - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

C - Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

D - Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 lettera a) del presente disciplinare.

Parte II – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.2 del presente disciplinare;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.1.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALL. 2 AL DISCIPLINARE)



Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali/ottenimento abilitazione, settore di specializzazione professionale) **di cui all'art. 34 della PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dell'All. II.12 del Codice;**

Per i professionisti associati

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali/ottenimento abilitazione, settore di specializzazione professionale) **di cui all'art. 34 della PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dell'All. II.12 del Codice;**

Per le società di professionisti

- c. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice;
- d. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- e. organigramma aggiornato **di cui all'art. 35 della PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dell'All. II.12 del Codice;**

Per le società di ingegneria

- f. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- g. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico;
- h. organigramma aggiornato **di cui all'art. 36 della PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dell'All. II.12 del Codice;**

Per i consorzi stabili

- i. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- j. estremi dei requisiti del direttore tecnico.

2. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano gli incarichi di cui al punto **6.2. lett. c)** i seguenti dati: prestazione, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, iscrizione al relativo albo professionale;



3. dichiara, con riferimento al professionista che svolge il servizio di coordinamento della sicurezza di cui al punto **6.2 lett. d)**, altresì, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008, relazione giuridica intercorrente con il concorrente;
4. dichiara, con riferimento al professionista restauratore di beni culturali di cui al punto **6.2 lett. e)**, altresì, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, abilitazione e iscrizione ai relativi elenchi professionali, relazione giuridica intercorrente con il concorrente;

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da tutti gli operatori economici del raggruppamento e del consorzio, sia costituiti che costituendi.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

15.1.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Oltre al DGUE, alla Domanda di partecipazione e all'Allegato2, il concorrente allega:

1. Attestazione dell'assolvimento **dell'imposta di bollo di € 16,00 (da allegare alla Domanda di partecipazione);**
2. **Garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del Codice;
(Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta) Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice: **copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**

La garanzia è da presentare e sottoscrivere secondo i termini e le modalità previste al Paragrafo 10 del presente Disciplinare.

3. **Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti/fornitori** ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

L'informativa deve essere presentata e sottoscritta:
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. |
|--|



4. **Patto di integrità** ai sensi dell'art. 1 co. 17 L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17.06.2015;

Il Patto di integrità deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano al raggruppamento;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

5. Attestazione pagamento del **contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**;

6. *(solo in caso di sottoscrizione del procuratore)* **copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

7. *(solo in caso di avvalimento)* **Documentazione richiesta al Paragrafo 7 del presente Disciplinare**;

La documentazione relativa all'avvalimento deve essere così sottoscritta:

- 1) la dichiarazione di avvalimento – presentata e sottoscritta dall'ausiliaria;
- 2) il contratto di avvalimento – presentato unitariamente, ma sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata;
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni – presentata e sottoscritta dall'ausiliaria;
- 4) Patto di integrità dell'ausiliaria;
- 5) Informativa fornitori e clienti per trattamento dei dati personali - presentata e sottoscritta sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- 1) La Dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante della società interessata
- 2) La Relazione dovrà essere sottoscritta dal professionista e presentata in allegato alla dichiarazione di cui al punto 1).



15.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, (ulteriore e complementare rispetto alla dichiarazione già contenuta nell'all. 2), attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con riferimento alla tipologia di prestazione e alla percentuale di riferimento, indicazione altresì dei ruoli mandante/mandataria;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Il concorrente, qualora ritenga che all'interno della Busta 1 "Documentazione Amministrativa" siano presenti dati sensibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, domicilio, recapiti...), potrà allegare una copia ulteriore della relativa documentazione, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute contenenti i suddetti elementi.

Con riferimento all'esercizio del diritto di accesso agli atti della gara, la Stazione Appaltante – valutata la fondatezza delle richieste di oscuramento – renderà disponibile il contenuto della busta con le informazioni oscurate attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della presente procedura, in applicazione e nei limiti di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023.



16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, **a pena di inammissibilità dell'offerta.**

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante** del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di **concorrenti associati**, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Con riferimento alle generali modalità di sottoscrizione si rimanda a quanto puntualmente previsto al menzionato punto.

La Busta Virtuale n. 2 "Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) **Relazione** su professionalità e adeguatezza dell'offerta;
- 2) **Relazione** su caratteristiche metodologiche dell'offerta.

1) RELAZIONE SU PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

(Max 39 punti complessivi)

Illustrazione di n. 3 servizi di relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, riferiti pertanto a una o più delle seguenti prestazioni Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

La relazione descrittiva di ciascun servizio dovrà riportare:

- **committente**;
- **indicazione dettagliata della destinazione funzionale** delle opere da realizzare, coinvolte nel servizio professionale scelto;
- **attività svolta** con indicazione del relativo **periodo temporale** di espletamento (data inizio e ultimazione del servizio);
- indicazioni delle ID e **classi e categorie** dei lavori secondo il D.M. 17/06/2016 con la suddivisione dei relativi importi,
- in caso di RTP, indicazione della **quota di partecipazione**;
- **descrizione del servizio** realizzato, dando evidenza se siano state eseguite attività di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza o Ufficio di Direzione Lavori.

La relazione descrittiva di ciascuno dei tre servizi dovrà essere redatta in un numero massimo di 4 (quattro) facciate in formato A3 ovvero 8 (otto) facciate formato A4, (per complessive 12 facciate in A3 ovvero 24 facciate in A4) scritte in interlinea singola con carattere ARIAL, dimensione non inferiore a 11.

Tutte le pagine della relazione eccedenti il numero di facciate previsto non saranno prese in considerazione.

Non sono computati nel numero delle facciate solo le copertine e gli eventuali sommari.



2) RELAZIONE SU CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

Max 30 punti complessivi

La relazione dovrà illustrare la proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri e nei sub-criteri indicati di seguito.

In particolare, con riferimento al sub-criterio:

2.1 **"EFFICACIA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO"** (Max 15 punti)

al considerato paragrafo la relazione dovrà specificatamente sviluppare i seguenti aspetti:

- descrizione dell'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori e delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento al controllo dello sviluppo e dell'esecuzione dei lavori, al piano di controllo interno delle attività, alle metodologie e processi impiegati nell'espletamento del servizio, alle attività di assistenza al collaudo;
- descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza.

2.2 **"ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA"** (Max 15 punti)

al considerato paragrafo la relazione dovrà essere sviluppata secondo quanto di seguito:

- organigramma del gruppo di lavoro;
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione degli incarichi, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti indicati nel gruppo di lavoro, come da ulteriori indicazione del precedente punto 9);
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.
- CV dei professionisti coinvolti nell'espletamento delle varie parti del servizio.

Più specificatamente, la relazione nel suo complesso dovrà approfondire i seguenti aspetti:

- a) problematiche da affrontare con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni oggetto del servizio in affidamento, nonché relative metodologie di controllo e soluzioni, in riferimento alle specificità dell'opera e del contesto in cui la stessa deve essere eseguita;
- b) descrizione delle metodologie e dei processi impiegati per l'espletamento degli incarichi nella loro tempistica e successione temporale;
- c) modalità di coordinamento e supervisione delle attività dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, con particolare riferimento alle periodicità delle attività e delle verifiche; modalità di svolgimento delle attività di CSE; modalità di tenuta della contabilità, attività di informazione al committente.



Si precisa che i CV saranno ritenuti parte integrante dell'offerta e pertanto la loro carenza non sarà sanabile mediante soccorso istruttorio e la professionalità del gruppo di lavoro proposto verrà quindi valutata con riferimento ai soli elementi riportati all'interno della relazione.

Si rimanda inoltre a quanto ulteriormente chiarito al paragrafo "Criteri motivazionali".

La relazione descrittiva di cui sopra deve essere redatta in un numero massimo di 40 (quaranta) facciate in formato A4 numerate, scritte in interlinea singola con carattere ARIAL, dimensione non inferiore a 11. Gli eventuali inserti grafici (tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.), di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 sarà considerato alla stregua di due A4), dovranno essere conteggiati nel limite complessivo delle 40 (quaranta) facciate.

Tutte le pagine della relazione eccedenti il numero di facciate previsto non saranno prese in considerazione.

Non sono computati nel numero delle facciate solo le copertine e gli eventuali sommari e i CV, i quali tuttavia costituiscono parte integrante dell'offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si richiama l'art. 9 del presente Disciplinare.

3) POSSESSO CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE (1 punto)

Ai fini dell'ottenimento del punteggio, l'Operatore Economico dovrà dimostrare il possesso della certificazione di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **mediante presentazione in allegato di copia della relativa certificazione.**

Nel caso il concorrente sia un RTI, il punteggio sarà riconosciuto solo se, almeno la mandataria del raggruppamento dimostri il possesso della certificazione.

La mancata presentazione di copia della certificazione non è sanabile e darà luogo al mancato riconoscimento del relativo punteggio.

Non saranno presi in considerazione eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli di cui ai precedenti punti e non saranno valutati elaborati non rispondenti alle specifiche richieste.

Si precisa inoltre che ogni paragrafo della Relazione dovrà descrivere compiutamente l'argomento trattato e che saranno presi in considerazione, e quindi oggetto di valutazione, esclusivamente eventuali rimandi "*per relationem*" ad altri paragrafi specificamente indicati in maniera chiara e univoca dal concorrente.

Avvalimento premiale

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato all'interno della presente busta e deve essere coerente con le dichiarazioni già rilasciate sull'avvalimento nella Busta 1.

Il concorrente che abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione (Allegato 1), che l'offerta tecnica presentata è coperta da segreto tecnico/commerciale, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.



Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia ulteriore firmata della relazione tecnica di cui sopra, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui il concorrente dichiari che l'offerta tecnica prodotta non è coperta da segreto tecnico/commerciale, lo stesso potrà caricare, in corrispondenza della voce "Relazione Tecnica Secretata", una dichiarazione nella quale specifichi la non segretezza della propria offerta tecnica.

Si precisa che, con riferimento all'esercizio del diritto di accesso agli atti della gara, la Stazione Appaltante – valutata la fondatezza delle richieste di oscuramento – renderà disponibile il contenuto della busta con le informazioni oscurate attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della presente procedura, in applicazione e nei limiti di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023.

Si precisa che nella "Busta n. 2" contenente l'offerta tecnica non devono essere inseriti, pena l'esclusione, altri documenti oltre a quelli richiesti. In particolare, tutti i documenti contenenti riferimenti economici non dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica.

Ex art. 91 comma 5 del Codice, con la sottoscrizione dell'offerta tecnica l'Operatore economico si impegna ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla Stazione Appaltante e dalla disciplina applicabile.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, **a pena di esclusione**, la documentazione economica nella busta **virtuale n. 3**.

L'offerta economica è firmata secondo le modalità previste dal precedente punto 15.1 ("Modalità di sottoscrizione") e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- oggetto** della gara e **dati identificativi** del concorrente;
- ribasso percentuale unico e fisso**, al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, espresso in cifre e in lettere, da applicarsi alle tariffe prestazionali di cui al Disciplinare prestazionale.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ex art. 91 comma 5 del Codice, con la sottoscrizione dell'offerta economica l'Operatore economico si impegna ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla Stazione Appaltante e dalla disciplina applicabile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:



Criterio valutazione	Punti
Valutazione tecnica	70
Valutazione economica	30
Totale	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle:

1) PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
Criterio	Punti	Numero	Sub-criterio	Punti
Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi svolti	39	1.1	Servizio 1	13
		1.2	Servizio 2	13
		1.3	Servizio 3	13
Totale				39

2) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
Criterio	Punti	Numero	Sub-criterio	Punti
Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla proposta progettuale	31	2.1	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	15
		2.2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	15
Totale				30

3) POSSESSO CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE			
	criterio	punti	
	Possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.	NO	SI'
		0	1
	Totale		1

Ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Codice, l'operatore economico non sarà ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica ove non raggiunga in fase di valutazione tecnica un punteggio complessivo minimo di 35 punti relativo ai precedenti punti 1, 2 e 3.



I CRITERI MOTIVAZIONALI

Per quanto riguarda il criterio di valutazione **1) (professionalità o adeguatezza dell'offerta)** saranno ritenute più adeguate e maggiormente rispondenti alle esigenze del committente quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare sotto vari aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del Concorrente.

La Commissione attribuirà una migliore valutazione al Concorrente che abbia prestato analogo servizio non soltanto nell'ambito di un'opera caratterizzata dalle medesime classi e categorie di lavori indicate, ma anche nell'ambito di una tipologia di opera caratterizzata da prestazioni affini a quelle oggetto della presente procedura d'appalto. **Precisamente, rileverà in sede valutativa la presentazione di servizi pregressi relativi a immobili riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Segnatamente, verrà valutata positivamente l'attinenza dei servizi di DL e CSE presentati, affini al servizio oggetto dell'appalto, in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere. Per l'affinità verrà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto di direzione e controllo posti dal committente dei servizi illustrati. In particolare verranno ritenute particolarmente affini quelle proposte la cui documentazione evidenzia una maggiore correlazione dei servizi illustrati con il servizio oggetto dell'appalto.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione **2) (caratteristiche metodologiche dell'offerta)**, saranno meglio valutate quelle relazioni che illustrano in modo preciso, più convincente e più esaustivo, le tematiche oggetto della relazione di cui all'offerta tecnica. Sarà quindi considerata preferibile quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché le descritte modalità di svolgimento del servizio, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Segnatamente che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- a) le modalità di svolgimento del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
- b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
- c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, desumibili da quanto riportato nella relazione di offerta formulata, precisamente dagli elementi in essa contenuti, che si ricordano di seguito:

1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente etc.), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

18.2 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio tecnico è attribuito sulla base della seguente formula:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d + E_i \cdot P_e + F_i \cdot P_f$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;

A_i, B_i, C_i, D_i, E_i sono coefficienti definitivi compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente i -esimo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Pa, Pb, Pc, Pd, Pe sono i fattori ponderali sopra riportati.

I coefficienti **Ai, Bi, Ci, Di, Ei** relativi rispettivamente agli elementi **1.1, 1.2, 1.3 e 2.1, 2.2** sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie".

Nel caso le offerte da valutare fossero inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Segnatamente, per ciascun criterio, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta valutata un coefficiente discrezionale - motivazionale compreso tra 0 e 1 - sulla base della seguente tabella:

COEFFICIENTE	CRITERIO MOTIVAZIONALE
0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Assolutamente insufficiente
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Mediocre
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni criterio, le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario verranno quindi trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Il punteggio del concorrente per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando i singoli coefficienti definiti ottenuti per il valore del relativo punteggio massimo. Il punteggio complessivo degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio. Le valutazioni della Commissione risulteranno da apposito processo verbale. Le attribuzioni dei coefficienti numerici si intenderanno correlate al giudizio motivazionale indicato nella soprariportata tabella senza necessità di ripetizione nel relativo verbale.



Con riferimento al **criterio 3**, il punteggio per il singolo parametro valutativo sarà assegnato con il **metodo ON/OFF**, con conseguimento del punteggio previsto solo in caso di dimostrazione del possesso dell'elemento richiesto, diversamente al concorrente verrà attribuito un punteggio pari a zero per la relativa voce. I punteggi così conseguiti da ciascun concorrente saranno quindi sommati a quelli ottenuti per gli altri criteri 1 e 2.

18.3 METODI DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio economico ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando le seguenti formule:

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$

$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Sulla base dei punteggi così ottenuti, la Commissione Tecnica Giudicatrice dovrà compilare la graduatoria ai fini dell'aggiudicazione.

Si precisa che i punteggi, tecnici ed economici, ottenuti con l'applicazione della formula sopra esposta, i quali saranno riportati alla seconda cifra decimale, si otterranno mediante il sistema di calcolo automatico di un foglio Excel.

Le prestazioni oggetto della procedura saranno aggiudicate all'offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nell'ipotesi in cui due o più migliori offerte abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario l'offerente che avrà ottenuto il miglior punteggio per la qualità tecnica. Si richiama inoltre quanto previsto al Paragrafo 22 del presente Disciplinare.

In caso di presentazione di un'unica offerta, la Commissione non attribuirà alcun punteggio ma provvederà a proporre l'aggiudicazione dopo averne valutate la congruità e la convenienza.

19. MODALITA' DI ACCESSO ALLA SEDUTA PUBBLICA

È possibile, per l'operatore economico che ha presentato offerta verificare lo stato di avanzamento delle attività attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

Qualora l'operatore economico fosse interessato a prendere parte alle sedute pubbliche, che si svolgeranno mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, dovrà inviare, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta, con riferimento alla prima seduta pubblica, ed entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta, con riferimento alle successive sedute pubbliche, tramite l'area 'Comunicazioni' della piattaforma "Appalti&Contratti e-procurement", nella pagina dedicata alla



presente procedura, una richiesta di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante e contenente:

- nominativo della persona che prenderà parte alla seduta pubblica, con l'indicazione della qualifica ed eventuale delega da parte del legale rappresentante;
- la copia del documento di identità del partecipante (in caso di persona delegata sono necessari il documento di identità del delegante e del delegato);
- l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il link per la partecipazione.

La Stazione Appaltante procederà a diramare ai concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica indicato, il link contenente l'invito a partecipazione alla videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, per il giorno e l'ora previsti per la prima seduta pubblica di gara.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno rese note con avviso sulla piattaforma telematica, nella pagina di dettaglio della presente procedura, e il concorrente vi potrà partecipare utilizzando le medesime modalità sopra indicate.

Qualora altri soggetti non concorrenti fossero interessati a partecipare alla seduta pubblica di gara in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, dovranno farne preventiva richiesta – riportante la specifica dicitura “RICHIESTA DI INVITO A VIDEOCONFERENZA - NON CONCORRENTE”, seguita dall'indicazione dell'oggetto completo dell'appalto e dalla data ed ora fissate per la seduta pubblica di gara – inviando entro il giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento della seduta pubblica di gara una richiesta all'indirizzo settore.gare@unimi.it ed in copia all'indirizzo chantal.cremonesi@unimi.it contenente:

- il nominativo della persona che prenderà parte alla seduta pubblica, corredata di un documento di identità con foto riconoscibile;
- l'ente/società per conto del quale il soggetto intende partecipare alla seduta, ove presente;
- l'indirizzo di posta elettronica al quale la Stazione Appaltante potrà inviare l'invito per la videoconferenza.

In ogni caso si precisa che, ai sensi dell'art. 35 comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, il diritto di accesso è differito, per le offerte, al provvedimento di aggiudicazione; pertanto non sarà possibile, per l'operatore che partecipa alla seduta, visionare il contenuto delle offerte, potendo assistere esclusivamente alla verifica formale delle stesse.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **04/06/2024, alle ore 10:00** e si svolgerà attraverso l'uso della piattaforma Microsoft Teams.

Eventuali variazioni relative alla data/ora di tale seduta saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità.

È possibile, per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:



- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Responsabile per la fase di gara si avvale per lo svolgimento della procedura di gara dell'ausilio del Seggio di gara, il quale lo supporterà o lo sostituirà nell'apertura e nella valutazione della regolarità e completezza delle Buste Virtuali 1 "Documentazione Amministrativa".

Segnatamente, il Seggio di gara nominato nella presente procedura, con relativa Determina dirigenziale, è composto da n. 3 componenti selezionati tra il personale della Direzione Centrale Acquisti dell'Ateneo e avente comprovata esperienza nel settore della normativa appalti e delle procedure di gara.

Pertanto, nella prima seduta pubblica virtuale, il Seggio accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90, comma 1 lettera d) del Codice. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, e qualora i suddetti documenti non siano reperibili sul FVOE.

Precisamente, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione appaltante si riserva in ogni fase della procedura la facoltà di richiedere la documentazione dimostrativa di quanto auto-dichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del "Regolamento di Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", emanato con Decreto Rettorale rep. 5282/2019 del 20/12/2019.

La commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai



sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l'Albo delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori e servizi di ingegneria e architettura, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77,78 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", pubblicato in data 03/02/23 Rep. 1716/23.

22. APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procede all'apertura delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18 e ne comunica i nominativi al RUP, al fine di procedere con le relative comunicazioni. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione giudicatrice procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità sopra descritte, e successivamente all'individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento delle soglie di sbarramento per l'offerta tecnica.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 110 del Codice, la Stazione Appaltante stabilisce che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare, qualora il numero delle offerte presentate sia superiore a dieci.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. In presenza di più di un'offerta anomala, l'Amministrazione si riserva - in caso di particolare urgenza - di richiedere contestualmente ai concorrenti, che hanno presentato le offerte risultate anomale, i relativi giustificativi.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del Codice, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, termine che fin d'ora si prevede essere di 5 giorni, fatta salva la possibilità di assegnazione di un termine superiore qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione



orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro di 3 giorni, o un termine superiore ove ritenuto maggiormente congruo.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'Amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché rispondente agli obiettivi che l'Amministrazione si propone con la presente gara, come esplicitati nei relativi atti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante potrà decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e del rispetto dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. c) del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Si richiama l'art. 108, comma 12, del Codice.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La stipula ha luogo nei termini previsti dalla normativa vigente, anche in presenza di contenzioso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con la comunicazione di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 10 del Codice.

Ai fini dell'effettuazione dei **controlli di legge** propedeutici al provvedimento di aggiudicazione, il concorrente primo in graduatoria dovrà presentare:

- dichiarazione a conferma che l'Allegato 1 "Domanda di partecipazione", prodotto in offerta, riporti i **nominativi di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94**. Diversamente si chiederà di integrare tale elenco con i nominativi mancanti;
- ai fini della richiesta della **comunicazione antimafia**, da inviare a cura dell'Amministrazione alla competente Prefettura (ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011 come modificato dal D. Lgs. 218/2012), le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi della L. 445/2000 e corredate del documento di identità del dichiarante:
 - a. di iscrizione alla C.C.I.A.A., rilasciata dal legale rappresentante della Società, con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
 - b. dichiarazione di assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, compilata e sottoscritta a cura dei soggetti in relazione ai quali sussiste l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
 - c. le medesime dichiarazioni di cui ai punti precedenti relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della Società, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 ("per le società di capitali, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico");

In ragione dell'urgenza di procedere con la definizione del presente affidamento, potrà contestualmente essere richiesta la presentazione della **bozza delle seguenti polizze**:

- **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- **copia della polizza per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale** di cui al primo periodo dell'art. 4.5 del Disciplinare Prestazionale e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137;
- **copia della polizza RCT/RCO** di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4.5 del Disciplinare Prestazionale: copia di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro e polizza per la responsabilità civile verso terzi, necessarie per la copertura dei rischi ai terzi e ai lavoratori derivanti dall'espletamento di alcune prestazioni oggetto di appalto esposte ai rischi a cui le polizze si riferiscono e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse. Ogni successiva variazione alle citate polizze deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

Qualora le suddette bozze non venissero richieste in detta sede, verranno richieste con l'istanza di produzione documentale inviata per la stipula del contratto, di seguito specificata.



Ai fini della **stipula contratto**, l'aggiudicatario deve presentare:

- **dichiarazioni relative agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 cui è sottoposto il contratto;
- In caso di RTI, **atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese**, nel quale le Imprese aggiudicatarie conferiscono ad una di esse il mandato di esercitare la funzione di capogruppo, specificante che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'Università degli Studi di Milano per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura riferenti all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto. Tale atto dovrà riportare l'esatta indicazione delle prestazioni che saranno effettuate da ciascuna delle imprese interessate.
- **copia del Disciplinare prestazionale sottoscritto digitalmente;**
- **versione definitiva/ bozza delle polizze, regolarmente compilate e sottoscritte.**

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Si precisa che l'Amministrazione Appaltante procederà con l'avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del Codice, la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, in conformità a quanto previsto all'art. 18, comma 1, del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della stazione appaltante.

Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che la formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara.



L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione Appaltante - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato.

Ai sensi dell'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023, le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione alla Stazione Appaltante mediante PagoPa. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 7.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della



Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

- Responsabile unico del progetto: Ing. Irene Bonera, Dirigente Responsabile della Direzione Edilizia e Sostenibilità dell'Università degli Studi di Milano;
- Responsabile per la fase di affidamento: Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Delegata, Direzione Centrale Acquisti;
- Referenti della procedura amministrativa: Dott.ssa Laura Nieco, Direzione Centrale Acquisti, tel. 02 503 21664 – Dott.ssa Chantal Cremonesi, Direzione Centrale Acquisti, tel. 02 502 12186 - settore.gare@unimi.it

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE
Dott.ssa Fabrizia Morasso

Allegati:

1. Domanda di partecipazione;
2. Dichiarazioni integrative;
3. Informativa Privacy;
4. Patto di integrità;
5. Schema di contratto;
6. Documento di gara unico europeo